



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 18005/ PROD.COMM.

**Rif.** Prot. 10817 dd. 12 giugno 2006

**Trieste, 26 giugno 2006**

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Al Comune di

**Alleg.**

**Oggetto:** Decreto 138/2003 – L.R. 29/2005

Deroghe di pianificazione – Concentrazioni,  
ampliamenti, trasferimenti.

Con la nota sopra emarginata, concernente l'oggetto, sono stati formulati specifici quesiti riguardanti la possibilità di rilasciare autorizzazioni per medie strutture in assenza dei criteri e delle modalità comunali di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 29/2005.

Che gli atti di competenza comunale (non solo i Piani di settore, ma anche i criteri e le modalità relativi alle medie strutture di vendita) costituiscano strumenti di programmazione urbanistico – commerciale essenziali e indispensabili ai fini del rilascio delle autorizzazioni per media e grande distribuzione risulta da tutta la struttura dispositiva degli articoli 12 e 15 della legge, non comprendendosi ad esempio come in assenza dei criteri ex articolo 12 citato, una volta calcolato esclusivamente il numero disponibile ai sensi dell'allegato B del decreto 138/2003, si possa prescindere da una programmazione del territorio ai fini della eventuale zonizzazione e conseguente distribuzione delle autorizzazioni, sia pure al mero scopo dei nuovi rilasci e dei trasferimenti di sede: questo è solo un aspetto dei contenuti dei criteri e delle modalità delle medie strutture (relativamente ai Piani di settore il discorso sarebbe maggiormente articolato).

Con riferimento specifico all'articolo 12 della legge regionale, la lettera a) del comma 4 sancisce come “primo” contenuto “obbligatorio” degli atti comunali da adottarsi ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi per medie strutture <<elementi>> di natura “urbanistica” <<in ordine alla delimitazione delle aree edificate, delle aree dei

centri storici e di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali, nonché all'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico>>.

Voler sottrarre dalla portata della disposizione in argomento determinate fattispecie autorizzatorie, ossia consentire il rilascio di titoli "commerciali" in assenza di una programmazione anche urbanistica da parte dei Comuni, non solo non appare conforme all'intenzione del legislatore, ma in proposito perfino la giurisprudenza amministrativa che si è formata sulle analoghe norme del decreto Bersani (decreto legislativo 114/1998, articolo 6, comma 5) ha avuto modo di statuire (sentenza TAR Sardegna n. 702/2002) che *<<nell'attesa della definizione dei diversi livelli decisionali di definizione regolamentare – programmatoria (regionale e comunale) la situazione reale non poteva subire modificazioni essenziali (in ordine alle tipologie quantitative e qualitative delle attività commerciali in essere), posto che il compimento del quadro di riferimento normativo (con la cooperazione di diverse autorità) era fondamentale per poter definire i nuovi parametri (commerciali/urbanistici), da ritenersi necessari per assunzione delle nuove decisioni (in linea con i criteri e gli obiettivi individuati). Era cioè inevitabile che si dovesse consentire il completamento e la definizione dell'attività programmatoria, prima che, con la collocazione ed attivazione di nuovi interventi commerciali, si pervenisse ad una modificazione sostanziale della rete commerciale esistente. Il disegno globale programmatico, voluto dal legislatore, non poteva cioè essere ignorato, né si poteva da esso prescindere (ritenendolo, se non attuato nei termini, non più necessario>>* (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4324/2003<sup>1</sup>).

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr/

---

<sup>1</sup> La l. reg. Abruzzo 9 agosto 1999 n. 62 non risolve solo un problema di coordinamento fra la pianificazione commerciale e quella urbanistica - nel senso di fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino le aree da destinare agli insediamenti commerciali, in particolare di medie e grandi strutture di vendita - ma impone anche ai comuni di adottare i criteri e le procedure per il rilascio della concessione edilizia e dell'autorizzazione amministrativa; in carenza di esse, non è possibile la presentazione di richieste di autorizzazione per nuovi esercizi di media e grande distribuzione.